



Area dei servizi ai cittadini

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER I BENEFICIARI
DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E CITTADINI IN CONDIZIONE DI
POVERTA' RESIDENTI NEI COMUNI DI
SESTO SAN GIOVANNI E COLOGNO MONZESE**

**FINANZIATO A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ DELLE
SEGUENTI ANNUALITÀ'**

**FONDO 2020 CUP C61B20001400001
FONDO 2021 CUP C61H21000480001
FONDO 2022 CUP C61H22000290001
FONDO 2023 CUP C61H23000160001
FONDO 2024 CUP C61H24001230001
FONDO 2025 CUP C61H25001620001**

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

ART. 4 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 6 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

ART. 7 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9 – DATI ATTUALI

ART. 10 - ATTIVITÀ E PRESTAZIONI RICHIESTE

ART. 10.1. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 10.2. – INTERVENTI DI TIPO EDUCATIVO RIVOLTI AD ADULTI E MINORI E TUTORING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA

ART. 10.3. – ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITÀ

ART. 10.4. – SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ e MEDIAZIONE FAMILIARE

ART. 10.5. – SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE

ART. 10.6. – TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLA PERSONA E ALLA RIABILITAZIONE

ART. 10.7. – ATTIVITÀ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO ALLA GESTIONE DEI PUC

ART. 10.8. – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 11. - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

ART. 12. - LIMITAZIONE DEL TURNOVER

ART. 13. - ASSENZE E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

ART. 14. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO

ART. 15. - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 16. - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 17. - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 18. - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

ART. 19. - FORMAZIONE E SUPERVISIONE

ART. 20. – STRUMENTAZIONE

ART. 21. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

ART. 22. - PAGAMENTI

ART. 23. - REVISIONE PREZZI

ART. 24. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 25. - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

ART. 26. - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 27. - RECESSO DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE

ART. 28. - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 29. - SICUREZZA: RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

ART. 30. - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

ART. 31. - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

ART. 32. - DIFFIDA AD ADEMPIERE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 33. - DIVIETO DI TRANSAZIONE

ART. 34. - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

ART. 35. - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

ART. 36. - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE

ART. 37. - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 38. - RINVIO AD ALTRE NORME

ART. 39. - TRIBUNALE COMPETENTE

CPV 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini

CIG: BC6DEEB667

Categoria di servizio: Appalti nei Servizi Sociali (Allegato XIV Direttiva 2014/24/UE - artt. 127 e 128 D.Lgs. n. 36/2023)

ART. 1 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Comune: la stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del Servizio oggetto del presente capitolato (Comune di Sesto San Giovanni);

Appalto: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra il Comune ed un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;

Affidatario: l'operatore economico prescelto dal Comune, cui lo stesso affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;

Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;

Codice o Codice dei contratti pubblici: il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

R.U.P.: Responsabile unico del progetto

D.E.C.: Direttore esecutivo del contratto

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della gestione del "Servizio di supporto all'inclusione sociale per gli utenti beneficiari dell'Assegno di Inclusione e cittadini in condizione di povertà residenti nei comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese" d'ora in poi Servizio di supporto all'inclusione.

Il Codice relativo al servizio oggetto della presente gara è il seguente: CPV 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini.

Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti al rapporto tra l'Amministrazione Comunale e l'Aggiudicatario, individuato in relazione alla fornitura dei servizi di cui all'oggetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, con decorrenza presumibilmente dal 12 ottobre 2026 ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, ricorrendone i presupposti e previa verifica dei requisiti di partecipazione, dall'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

- prorogare l'affidamento di ulteriori 3 anni, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto;
- avvalersi, in caso di necessità o ove vi siano insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, della proroga prevista dall'art. 120, comma 11, del Decreto suindicato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

La proroga del contratto verrà disposta dall'Amministrazione senza che l'Operatore Economico Aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta. Il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 4 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche e le varianti al contratto si applica quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 in materia di servizi.

La Stazione Appaltante, previa adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

- modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste all'art. 120, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;
- apportare, alle condizioni e termini di cui all'articolo 120, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023, varianti che si rendano necessarie in corso di esecuzione per l'effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione quali, a titolo esemplificativo, l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari, ivi compresa l'aggiornamento dei pertinenti criteri ambientali minimi, o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interventi rilevanti;
- modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
- imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Trova, infine, applicazione, nel corso dell'esecuzione del servizio, l'eventuale incremento dell'importo contrattuale nei limiti previsti dall'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore economico del servizio oggetto della presente gara è fissato nel Disciplinare di gara ed è pari a Euro 2.156.608,56 per il triennio.

ART. 6 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

A decorrere dal 1° gennaio 2024 con Decreto-Legge n. 48 del 2023 sono state istituite due nuove misure nazionali di contrasto alla povertà, l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro. L'Assegno di Inclusione, come le precedenti misure di contrasto alla povertà SIA, REI e Reddito di Cittadinanza, si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente dall'INPS attraverso una carta di pagamento elettronica e un progetto personalizzato - Patto per l'inclusione sociale - di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. I nuclei familiari beneficiari sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il Patto per l'inclusione (che con riferimento ai beneficiari ADI è definito all'interno del Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui all'art. 6 D.L. 48/2023) assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 147/2017 e definisce i sostegni da attivare a favore dei nuclei beneficiari dell'Assegno di Inclusione, previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 147/2017. Tra

gli interventi previsti all'articolo 7 che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni è incluso il servizio sociale professionale per la presa in carico dei beneficiari ed il pronto intervento sociale. I beneficiari dell'assegno di Inclusione stipulano un Patto per l'inclusione sociale (PIS) previa valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare.

Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 prevede inoltre, nell'ambito dei percorsi personalizzati, la partecipazione dei beneficiari ai Progetti di Utilità Collettiva. L'art. 6 al comma 5-bis), stabilisce che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Stabilisce, altresì, che equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

La presa in carico da parte del servizio sociale, la valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti attivati a favore dei beneficiari di Adi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.

Il servizio ha la finalità di integrare i diversi interventi sociali, educativi e di supporto all'inclusione oltre il supporto alla realizzazione dei PUC.

ART. 7 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari degli interventi previsti dal presente appalto esclusivamente:

- Nuclei familiari e individui beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI).
- Nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro per i quali è preferibile sussista una "presa in carico sociale" come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n°160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: "Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia"
- Beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) per l'attuazione dei PUC.

ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività si svolgeranno di preferenza presso le sedi dei Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni ovvero via B. Croce 28 e 84 e presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese in via Petrarca, 11. È prevista la costituzione di due equipe multidisciplinari una per ciascun Comune.

Poiché il Servizio viene svolto presso una sede messa a disposizione dell'Amministrazione comunale per attività istituzionali proprie, l'Aggiudicatario che svolgerà ivi il servizio affidatogli assumerà la qualità di custode degli spazi e dovrà assicurarne la cura con diligenza. Ne sarà responsabile salvo che provi il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile. Le spese di gestione dello stabile – trattandosi di affidamento di un servizio di stretta competenza dell'Ente - sono a carico del Comune

di Sesto San Giovanni.

ART. 9 – DATI ATTUALI

Al 30 marzo 2026 il servizio ha in carico complessivamente **875** utenti; di questi il **95%** sono beneficiari dell'ADI.

Nell'ambito della presa in carico multidisciplinare, oltre alla presa in carico dell'Assistente Sociale garantita a tutti i cittadini in carico al Servizio, sono attivate le seguenti prestazioni:

- Interventi di tipo educativo svolti in forma individuale o di gruppo: **490** utenti
- Supporto psicologico e sostegno alle relazioni familiari: **61**
- Tutoring PUC: **40**
- Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità: **30**

ART. 10 - ATTIVITÀ E PRESTAZIONI RICHIESTE

Formano oggetto del "Servizio di supporto all'inclusione" le seguenti prestazioni, come di seguito descritte:

- Prestazioni di Servizio Sociale;
- Interventi di tipo educativo rivolti ad adulti e minori e Tutoring per la realizzazione dei Progetti di Utilità Collettiva;
- Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare;
- Servizio di mediazione culturale;
- Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- Attività di supporto organizzativo e logistico alla gestione dei PUC;
- Attività di coordinamento del Servizio.

Le prestazioni richieste prevedono un impegno orario come di seguito dettagliato. Eventuali modifiche rispetto al monte ore richiesto dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale supportate da motivazioni di carattere oggettivo.

ART. 10.1. - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI SERVIZIO SOCIALE

L'Assistente Sociale garantisce la presa in carico sociale dei cittadini residenti nei Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese in carico al "Servizio di Supporto all'Inclusione". Le fasi di lavoro sono le seguenti:

- valutazione dello stato di bisogno attraverso gli strumenti predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Analisi preliminare e approfondimento tramite il quadro di analisi);
- predisposizione del progetto individualizzato/Patto per l'inclusione sociale PIS;
- attivazione degli strumenti/interventi volti al superamento della condizione di povertà e di promozione dell'inclusione sociale.

Inoltre, l'Assistente Sociale in qualità di case manager:

- partecipa alle équipe multidisciplinari del Servizio in relazione a casi trattati;
- partecipa alle eventuali équipe multidisciplinari anche in collaborazione con i servizi sociosanitari;
- interviene alle riunioni dei Servizi Sociali di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese;
- collabora con i servizi specialistici eventualmente coinvolti sul caso;
- collabora con i tutor degli utenti impegnati nei PUC per il monitoraggio degli stessi;
- monitora ed eventualmente rimodula il progetto individualizzato/ Patto per l'inclusione sociale PIS;
- predispone e aggiorna le cartelle degli utenti e i progetti individuali e aggiornare la Piattaforma GEPI con le informazioni relative alla presa in carico;
- utilizza la piattaforma ministeriale GePi (Gestione patti inclusione) per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti.

Per l'attuazione degli interventi di cui sopra sarà richiesta la capacità di analizzare ed interpretare le problematiche che costituiscono i fattori di rischio e di esclusione sociale, per raccogliere le informazioni necessarie alla definizione e realizzazione del progetto di aiuto attraverso il riconoscimento dell'utente e della sua famiglia come interlocutore privilegiato. Tali azioni potranno essere svolte in collaborazione con altre figure professionali impiegate nei Servizi Sociali dei due Comuni e con quelle che operano sul territorio negli altri servizi istituzionali e della rete del privato sociale. Per questo è richiesta una buona conoscenza delle risorse di rete del territorio e la capacità di attivazione in relazione ai singoli interventi individualizzati.

Monte ore previsto per gli interventi di Assistenza Sociale: totale **8280** ore annue articolate su 46 settimane da dividersi su più figure professionali con un minimo di 18 ore settimanali, da precisare in sede di offerta tecnica.

Requisiti professionali richiesti:

- Laurea in Scienze del servizio sociale o equipollente. Sono considerati validi anche i diplomi universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente sociale conseguiti ai sensi del DPR 15 gennaio 1987, n. 14;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali;

- Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in Servizi minori, di supporto alla non autosufficienza o in servizi di sostegno a persone in condizioni di povertà o esclusione sociale o in servizi che si occupano di contrasto alla povertà e di inclusione sociale e lavorativa, dimostrabili in base al CV che sarà valutato dal servizio comunale prima dell'inizio delle attività.

ART. 10.2. – INTERVENTI DI TIPO EDUCATIVO RIVOLTI AD ADULTI E MINORI E TUTORING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA

L'educatore supporta la presa in carico dei cittadini in carico al servizio attraverso i seguenti interventi e partecipa alle attività dell'equipe multidimensionali:

- Sostegno educativo finalizzato al rinforzo delle competenze trasversali (life-skill) che rappresentano dei prerequisiti necessari all'inserimento lavorativo. In particolare, si insisterà sulle competenze relazionali e sul problem solving;
- Sostegno educativo rivolto ai giovani adulti sugli aspetti motivazionali legati alla ricerca del lavoro;
- Accompagnamento ai servizi territoriali e alle agenzie di lavoro;
- Attività di supporto alla ricerca attiva del lavoro come ad esempio: predisposizione di CV e simulazione di un colloquio;
- Accompagnamento ai servizi sanitari e sociosanitari in presenza di utenti con problematiche di salute;
- Realizzazione di percorsi di supporto alla gestione del budget familiare;
- Promozione forme di auto-organizzazione e mutuo aiuto;
- Supporto nella gestione delle relazioni familiari.
- Aiuto nei compiti – supporto scolastico e accompagnamento territoriale.

L'educatore supporta inoltre gli utenti con attività di tutoring nei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per i beneficiari tenuti agli obblighi e/ coinvolti nei progetti di volontariato.

Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo. I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte;

Il tutor supporta i beneficiari tenuti all'obbligo nelle fasi di:

- elaborazione del progetto in collaborazione con l'equipe;
- individuazione dell'associazione/organizzazione
- tenuta dei contatti con l'associazione ospitante;
- monitoraggio dell'attività di pubblica utilità;
- supporto alle organizzazioni ospitanti nell'implementazione e gestione delle attività che vedono impegnati i beneficiari;
- supporto degli uffici comunali nella gestione della procedura di attivazione del PUC relativamente agli oneri previdenziali e assicurativi (assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti);
- collaborazione con il case manager titolare del caso;

- collaborazione e di coordinamento con il referente PUC individuato dai Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese;
- monitoraggio ed eventuale rimodulazione del progetto;
- utilizzo della piattaforma ministeriale Ge.Pi per il monitoraggio e la rendicontazione dei PUC (Apposita sezione).

Monte ore previsto per gli interventi per interventi educativi e tutoring: totale **9108** ore annue articolate su 46 settimane da dividersi su più figure professionali con un minimo di 18 ore settimanali, da precisare in sede di offerta tecnica.

Requisiti professionali richiesti:

- Laurea in scienze dell'Educazione o equipollente;
- Esperienza di lavoro minima di 6 mesi nell'ambito dei progetti /percorsi di inclusione socio-lavorativa e di supporto alle autonomie, dimostrabili in base al CV che sarà valutato dal servizio comunale prima dell'inizio delle attività.

ART. 10.3. – ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA'

Obiettivi specifici del servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale e dei servizi di prossimità sono la prevenzione della precoce istituzionalizzazione delle persone, attraverso il sostegno negli impegni quotidiani, il mantenimento e/o il recupero di adeguati livelli di autonomia personale e la tutela dei rapporti familiari e sociali. Sono previste le seguenti attività:

- aiuto nella gestione dell'abitazione
- supporto alle relazioni sociali
- disbrigo di pratiche quotidiane (pagamento bollette, spesa, acquisto farmaci, richieste certificati...)
- interventi di accompagnamento
- piccole attività di manutenzione della casa
- facilitazione per l'accesso agli altri servizi della rete.

Monte ore previsto per gli interventi per interventi educativi e tutoring: totale **3312** ore annue articolate su 46 settimane da dividersi su più figure professionali con un minimo di 18 ore settimanali, da precisare in sede di offerta tecnica.

Requisiti professionali richiesti:

- Qualifica di ASA o OSS;
- Esperienza di lavoro minima di 6 mesi nell'ambito del supporto alla domiciliarità.

ART. 10.4. – SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' e MEDIAZIONE FAMILIARE

In senso generale per "sostegno alla genitorialità" si intende un intervento volto all'accompagnamento degli adulti che incontrano delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. Operando in una logica sistemico familiare si interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia ed il nucleo familiare in ogni fase del ciclo di vita, avendo come obiettivo specifico quello di garantire ai bambini la possibilità di vivere in contesti familiari positivi e tutelanti. La presa in carico dei nuclei familiari avviene mediante la definizione di un progetto quadro in favore del nucleo familiare tenendo al centro l'approccio sistemico relazionale e prevede la partecipazione attiva dell'intero nucleo familiare.

a) Percorsi di accompagnamento alla genitorialità sostenuti dall'equipe multidisciplinare intesi come percorsi di affiancamento alla genitorialità vulnerabile, laddove si rilevino nodi problematici relativi a difficoltà nella relazione tra genitore e figlio e nella genitorialità o difficoltà nella gestione delle relazioni familiari tra uno o più componenti, dovuta a intensa conflittualità, comunicazione poco efficace, particolari momenti di fragilità che turbano gli equilibri familiari.

b) La partecipazione ai Gruppi e famiglie affiancanti attraverso l'utilizzo della dimensione di intervento collettiva, a completamento del percorso della singola famiglia, si mira a garantire nei partecipanti lo sviluppo di competenze riflessive e relazionali attivate dal confronto e dall'aiuto reciproco. Nel lavoro con le famiglie in condizioni di vulnerabilità, può essere utilizzato tra i dispositivi di intervento l'affiancamento di un nucleo familiare di supporto che nell'ottica di forma di solidarietà tra famiglie, può sostenere ed accompagnare un'altra famiglia con singoli aiuti informali, supervisionati e monitorati dai servizi di riferimento.

c) La Mediazione familiare quale intervento a favore dei genitori in fase di separazione e/o divorzio, per affrontare e superare i conflitti al fine di recuperare un rapporto positivo, anche e soprattutto nell'interesse dei figli.

Gli interventi psicologici si integrano alle competenze sociali ed educative nei percorsi di presa in carico. Nel dettaglio è richiesta:

- elaborazione, con le assistenti sociali referenti, dei progetti personalizzati di presa in carico di minori e dei loro familiari con particolare attenzione alla definizione degli obiettivi specifici e delle metodologie di intervento;
- progettazione integrata e/o attivazione di collaborazione con i servizi specialistici sociosanitari pubblici o privati, le scuole ed altre agenzie educative della rete esistente;
- colloqui individuali o di coppia, di sostegno psicologico e di sostegno psico-pedagogico ai compiti genitoriali all'interno del progetto globale in favore della famiglia predisposto con l'assistente sociale e, se del caso, con l'educatore;
- supporto ai nuclei familiari nei quali è presente almeno un minore nei primi mille giorni di vita;
- interventi di mediazione familiare.

Si precisa che deve essere prevista obbligatoriamente l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

Monte ore previsto per gli interventi psicologici: totale **1080** ore annue articolate su 46 settimane.

Requisiti professionali richiesti:

- Laurea in psicologia o equipollente;
- Iscrizione all'Ordine Professionale;
- Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nell'ambito di progetti/percorsi di supporto alle relazioni familiari, dimostrabili in base al CV che sarà valutato dal servizio comunale prima dell'inizio delle attività.

ART. 10.5. – SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE

La Mediazione linguistica e culturale è un intervento finalizzato a facilitare l'accesso ai servizi sociali, sanitari e amministrativi per persone di origine straniera in situazioni di vulnerabilità.

Il mediatore culturale interviene laddove l'equipe multidisciplinare ne ritenga opportuno il coinvolgimento, al fine di favorire la definizione e adesione ai percorsi di presa in carico da parte di cittadini svantaggiati per motivazioni legate alle differenze culturali e/o linguistiche.

In particolare, il mediatore potrà intervenire per:

- accompagnamento e supporto nei progetti socioeducativi rivolti ai minori, alle famiglie e agli adulti in situazioni di vulnerabilità;
- accompagnamento degli utenti presso i servizi specialistici;
- azioni di accompagnamento dei migranti nei servizi del territorio della provincia di Ancona, sempre per funzione di mediazione (es. centri per l'impiego, ospedali ecc.);
- partecipare ai colloqui con l'equipe multidisciplinare.

Monte ore anno previsto: 1380

I mediatori Linguistici e culturali impiegati nella realizzazione dei percorsi di presa in carico dovranno possedere profili professionali e livelli di esperienza adeguati alla realizzazione degli obiettivi di servizio e dovranno possedere almeno due anni di anzianità nel ruolo. In considerazione dell'utenza oggi nota ai Servizi è necessaria la conoscenza della lingua araba.

ART. 10.6. – TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLA PERSONA E ALLA RIABILITAZIONE

Si tratta di interventi di attivazione sociale, espressamente finalizzati a sostenere processi di inclusione sociale, empowerment e autonomia personale che di norma prevedono un percorso di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento in un contesto professionale adeguato di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. I percorsi di inclusione sono personalizzati e puntano a favorire la partecipazione attiva delle persone nella comunità, con il coinvolgimento di aziende e pubbliche amministrazioni in qualità di enti ospitanti, degli eventuali soggetti proponenti lo specifico intervento e della amministrazione pubblica che ha in carico il tirocinante. I tirocini per l'inclusione sociale non si configurano come rapporti di lavoro dipendente. La durata dei tirocini di inclusione sociale non può essere superiore a 24 mesi, fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome che possono prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. In ogni caso il tirocinio può essere prorogato o ripetuto anche oltre i 24 mesi solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Il tirocinio di inclusione sociale è il dispositivo attraverso il quale gli operatori sociali con specifica formazione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, intervengono nei contesti di vita sociale delle persone vulnerabili, con azioni di supporto finalizzate a favorirne l'inclusione sociale.

È possibile rendicontare esclusivamente i tirocini di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Saranno finanziabili i compensi all'eventuale Soggetto Promotore per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati a terzi, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza e le eventuali indennità di partecipazione.

Per quanto riguarda le spese accessorie sostenute dai tirocinanti sono da ritenersi costi ammissibili i costi di trasporto relativamente alle giornate di effettiva partecipazione e sono altresì ammissibili i costi sostenuti per assicurazioni e infortuni sul lavoro.

Per l'ammissione delle spese relative ai tutor previsto per il tirocinante ci si può rifare anche al D.M 28 febbraio 2020. In particolare, all'art. 2 si specifica che "Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante".

Importo destinato alle attività: 20.000 euro annui per l'attivazione e gestione **8** tirocini di inclusione.

ART. 10.7. – ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO ALLA GESTIONE DEI PUC

La persona individuata:

- supporta gli uffici comunali nella progettazione ed implementazione dei PUC e dei relativi accordi/convenzioni con i Soggetti del Terzo Settore;
- supporta dal punto di vista organizzativo e logistico la realizzazione dei PUC (rilevazione presenze, gestione delle assenze, compilazione fogli firma e registro, ecc.);
- svolge attività di promozione e supporto del network degli Enti Pubblici e del Terzo Settore ospitanti;
- supporta la gestione dei PUC relativamente agli oneri previdenziali e assicurativi (assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti);
- collabora e si coordina con il referente PUC individuato dai Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese.

Monte ore previsto per le attività di supporto organizzativo PUC: totale **1380** ore annue articolate su 46 settimane. È possibile suddividere l'incarico anche più figure professionali con un minimo di 15 ore settimanali, da precisare in sede di offerta tecnica.

Requisiti professionali richiesti:

- Laurea triennale nuovo ordinamento o Laurea vecchio ordinamento in materie sociali, giuridiche o economiche.
- Esperienza lavorativa di almeno 1 anno di gestione di progetti di inclusione sociale, dimostrabili in base al CV che sarà valutato dal servizio comunale prima dell'inizio delle attività.

Dell'importo posto a base d'asta, la cifra di 4.000,00 euro dovrà essere finalizzata all'acquisto di attrezzature e strumenti per i cittadini beneficiari coinvolti nei PUC.

ART. 10.8. – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'Affidataria, ai fini del buon andamento delle attività è tenuta ad assicurare la continuità della presenza del personale, garantire le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie, assicurare le funzioni di coordinamento tecnico gestionale del servizio cui fanno capo tutte le attività inerenti il raccordo istituzionale e, in particolare, i principali compiti del Coordinatore sono:

- garantire il coordinamento professionale del personale impiegato;
- programmare e organizzare le attività del Servizio in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al presente Capitolato e in raccordo con il Direttore dell'esecuzione;

- assegnazione della casistica a case manager e monitoraggio dell'andamento della casistica partecipando all'equipe multidisciplinari;
- partecipare a tutte le fasi di sviluppo delle attività, degli interventi verificando tempi e modi necessari per la loro realizzazione e valutazione;
- garantire l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività realizzate;
- assicurare l'attività di raccordo con l'equipe dell'Area Minori e Famiglia e Non autosufficienza dei servizi sociali Comunali;
- curare la regolarità della presenza del personale, trasmettendo ogni mese i fogli presenza del personale debitamente firmati;
- provvedere alla sostituzione del personale assente con le modalità indicate nel presente Capitolato;
- assicurare che a cura degli operatori incaricati siano attuati: la predisposizione, l'aggiornamento delle cartelle degli utenti e dei progetti individuali, nonché la corretta conservazione dei fascicoli garantendone la riservatezza;
- mantenere contatti con il Direttore dell'esecuzione per la verifica delle attività in atto, evidenziando con tempestività eventuali problematiche e ipotesi di soluzione;
- Assicurare l'aggiornamento puntuale e costante del database contenente l'elenco dell'utenza in carico per garantire i compiti istituzionali dell'Ente;
- trasmettere con periodicità trimestrale la rendicontazione delle attività, la relazione sullo stato di attuazione del servizio con proposte di miglioramento su eventuali fattori di criticità;
- partecipare alle attività del "Tavolo delle povertà" di Ambito in rappresentanza del Servizio;
- garantire il lavoro di rete con i servizi sociosanitari ed educativi, pubblici e privati, e con il terzo settore.

Tali attività si ritengono ricomprese nella gestione del servizio a base di gara e andranno considerate a tutti gli effetti facenti parte degli obiettivi di servizio e dovranno essere curate dal gestore con la medesima attenzione posta ai servizi precedenti.

Monte ore minimo previsto per le attività di coordinamento: totale **1380** ore annue articolate su 46 settimane. È possibile suddividere l'incarico anche più figure professionali con un minimo di 15 ore settimanali, da precisare in sede di offerta tecnica.

ART. 11. - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio oggetto di appalto personale professionalmente qualificato e costantemente aggiornato anche sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro.

L'impresa dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica e con allegato per ciascun operatore:

- fotocopia del titolo di studio richiesto;
- attestato di iscrizione all'Albo Professionale, ove richiesto;
- curriculum professionale;

- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo, e per gli incarichi di lavoro autonomo professionale, la tipologia di incarico e il corrispettivo economico riconosciuto.

L'organico, per l'intera durata del contratto, deve essere quello dichiarato dall'Impresa Aggiudicataria in fase di offerta, come numero, mansioni, livello e monte ore, e deve comunque essere coerente con quello presente per il servizio attuale e adeguato, sia per qualifica che per entità numerica, allo svolgimento di un servizio efficiente ed efficace.

Il personale dovrà essere costantemente adeguato come numero e qualifica anche in relazione alle possibili variazioni del numero degli utenti, affinché il servizio sia svolto in modo efficiente e rapido.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dal suo verificarsi.

L'impresa aggiudicataria informerà l'Amministrazione Comunale delle eventuali dimissioni di proprio personale, di norma con 30 gg. di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria contraente. L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste.

Nel caso di verificata inadeguatezza del personale impegnato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere la sostituzione del personale dimostratosi inadeguato con altro più idoneo.

I dipendenti e i collaboratori dell'Impresa Aggiudicataria devono garantire il rispetto degli orari stabiliti, devono mantenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza in particolare deve essere pienamente rispettato il Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 ss.mm.ii. e del Codice di Comportamento approvato dall'Ente. Al momento della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante consegna all'affidataria, che lo riceve, il Codice di Comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni. L'affidatario conforma la propria azione in coerenza con i principi del suddetto codice.

Resta escluso ogni rapporto giuridico diretto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria.

ART. 12. - LIMITAZIONE DEL TURNOVER

L'affidatario si impegna a contenere quanto più possibile il turnover degli operatori, assicurando la necessaria continuità dei singoli operatori rispetto agli utenti dei servizi.

Fatti salvi i casi di cessazione del rapporto di lavoro da parte degli operatori impiegati, l'affidatario si impegna a contenere il turnover del personale in una soglia inferiore al 40% delle forze impiegate.

In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. "*Clausola risolutiva espressa*", previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata PEC da far pervenire all'affidataria con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di decorrenza della risoluzione, procedendo quindi all'affidamento alla seconda impresa in graduatoria e l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

ART. 13. - ASSENZE E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

Il personale dimissionario, in malattia o aspettativa dovrà essere regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal sesto giorno lavorativo, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

La mancata sostituzione del personale assente comporterà la decurtazione delle somme dovute all'appaltatore nella misura pari al costo orario del personale assente per il tempo di assenza cumulata. L'affidataria si impegna a mantenere sempre aggiornato l'elenco del personale in servizio. Tale aggiornamento avverrà mediante comunicazione formale dei dati richiesti dal presente Capitolato.

L'aggiudicataria si obbliga ad informare tempestivamente l'Amministrazione della proclamazione di agitazioni sindacali che possano compromettere l'effettuazione del servizio. In caso di interruzione del Servizio nulla è dovuto all'affidataria per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi proclamato dalle OO.SS. dei propri dipendenti. L'Aggiudicatario, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà dare notizia in forma scritta all'Ente Gestore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire un'adeguata informazione alle famiglie.

Nel caso di chiusura del servizio determinata da eventi particolari (catastrofi naturali, emergenze ambientali, emergenze sanitarie, ecc.), l'Ente si riserva, sentito il parere del referente dell'Appaltatore, di porre comunque in servizio il personale per compiti attinenti alla mansione, ovvero di recuperare le mancate prestazioni erogate nel corso dell'appalto con modalità da concordarsi.

ART. 14. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEBITO INFORMATIVO

Tutte le spese per l'organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico dell'appaltatore.

ART. 15. - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I controlli di gestione e di merito del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione Comunale dal RUP di procedura coordinandosi con il DEC.

Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dall'affidataria. Nel corso delle verifiche si constaterà il corretto adempimento del contratto, il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

In particolare, il Comune ha ampie facoltà di controllo in merito a:

- adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- rispetto degli orari di lavoro con particolare attenzione sia alla qualità, sia all'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'Appaltatore.

L'affidataria si impegna:

- a curare la regolarità della presenza del proprio personale, trasmettendo, entro il quinto giorno del mese successivo, i fogli presenza mensili del personale impegnato (coordinatori, psicologi, assistenti sociali, educatori) debitamente firmati per una puntuale verifica da parte del Responsabile del Servizio.

- Garantire attraverso l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo dei propri operatori con gli assistenti sociali dei Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, attraverso l'istituzione di un coordinatore di servizio;
- Conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e trasmettere al Comune la documentazione necessaria all'attuazione degli eventuali ulteriori interventi specifici;
- Assolvere al debito informativo relativo all'attivazione-monitoraggio e valutazione dei progetti individualizzati attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla S.A. e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche e/o INPS;
- Trasmettere al Dirigente del Settore Servizi Socioeducativi ogni 3 mesi di attività una relazione di consuntivo sull'andamento della gestione.

ART. 16 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio oggetto di appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di riferimento (ex art. 57 D.Lgs 36/2023).

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nello specifico documento allegato alla documentazione di gara e contiene: numero degli addetti (con indicazione di eventuali lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91); data di assunzione; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato; livello di inquadramento; qualifica/mansione; tipologia di rapporto contrattuale (tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.); scatti di anzianità; orario di lavoro settimanale/monte-ore; sede di lavoro; eventuali condizioni di miglior favore (es. superminimi, indennità etc).

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori. L'operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall'art. 25 bis del DPR 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

In considerazione delle caratteristiche degli utenti in carico, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni. L'appaltatore deve comunicare per iscritto, almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio, le eventuali variazioni del personale impiegato nell'espletamento del servizio.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora con rapporto contrattualizzato con l'appaltatore.

La ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente appalto, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori e non potrà essere chiesto ai dipendenti l'obbligo di divenire soci o altre forme di partecipazione obbligatoria anche in deroga alle disposizioni interne della stessa. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione, previa regolare diffida alla regolarizzazione e verifica dell'avvenuto adempimento, procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario a norma di legge.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

ART. 17. - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il servizio di cui al presente Capitolato deve essere eseguito dall'Appaltatore mediante personale assunto alle proprie dipendenze o incaricato e regolarmente contrattualizzato, inquadrato per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese nel presente appalto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

L'Aggiudicatario si impegna a:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione (fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente);
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa e farsi carico dei relativi oneri. L'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante, previa diffida all'adempimento, come sopra specificato, di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti, nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Resta inteso che la stazione appaltante, in ogni momento, si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- l'applicazione del contratto e degli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

1) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, come meglio precisato all'art. 29;

3) far attenere il proprio personale agli obblighi derivanti dal codice di comportamento 15 emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;

4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non impiegare personale precedentemente dipendente del comune che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto e la concessionaria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché all'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 18. - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 19. - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE

L'impresa è obbligata a fornire alle Assistenti Sociali dedicate al Servizio le ore di Supervisione professionale previste dai Livelli essenziali delle prestazioni nello specifico: 16 ore Supervisione mono professionale e 15 ore di individuale per gruppo di Assistenti Sociali - oltre al 6 ore annue di equipe multiprofessionale. Tali ore sono incluse nel monte ore del personale in Servizio.

Le eventuali altre attività di formazione e l'aggiornamento devono essere effettuate con un monte ore aggiuntivo rispetto a quello di apertura del servizio.

ART. 20. - STRUMENTAZIONE

Per il corretto svolgimento del servizio richiesto l'affidatario dovrà mettere a disposizione dei propri operatori la seguente strumentazione:

- 6 PC portatili e cellulare di servizio per i ruoli di coordinamento.

ART. 21. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

A norma di quanto contenuto all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in ragione della natura del servizio oggetto del presente affidamento, caratterizzato da prestazioni ad elevato contenuto professionale, relazionale e fiduciario con l'utenza, è fatto divieto di subappalto, in quanto il Servizio è rivolto a una utenza fragile in cui vi è un'elevata interazione tra operatore e utente che rende

fondamentale la selezione del personale, la progettazione e l'unitarietà metodologica degli interventi, il controllo di qualità. Tutti elementi che rendono indispensabile un rapporto diretto e non mediato tra servizio sociale ed erogatore dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 22. - PAGAMENTI

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo generale della Stazione appaltante e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che il Comune avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Modalità emissione fattura e pagamenti:

Split payment: il fornitore emette fattura con imponibile ed IVA e la P.A. pagherà al fornitore il solo imponibile, versando la relativa IVA all'Erario (tranne per fatture soggette a *reverse charge* e prestazioni di lavoro autonomo assoggettate a ritenuta IRPEF). Nella fattura deve essere indicata la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Giovanni – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Unitamente alla fattura dovranno essere presentati i rendiconti dei servizi effettuati. Tali rendiconti dovranno essere sottoscritti dal referente dell'aggiudicatario e visti per approvazione dal Responsabile del Settore Socio Educativo previa verifica della regolarità e completezza delle prestazioni eseguite.

La Stazione appaltante non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

Si stabilisce fin d'ora che la Stazione appaltante potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all'appaltatore il rimborso di spese e il pagamento di penali, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 23 - REVISIONE PREZZI

Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'eventuale revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D.Lgs. 36/2023). La stazione appaltante monitora annualmente l'andamento degli indici.

Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) dell'Allegato II.2-bis, la stazione appaltante ha selezionato, tra quelli indicati nella Tabella D.2, l'indice sintetico ISTAT IR [88] Assistenza sociale non residenziale, ritenuto maggiormente rappresentativo delle prestazioni oggetto del contratto, con ponderazione pari al 100%.

Tabella n. 2

CPV	85300000-2
Descrizione CPV	<i>Servizi di assistenza sociale e servizi affini</i>
Tipo di Indice sintetico	IR
Indice ISTAT	88
Descrizione indice sintetico	Assistenza sociale non residenziale
Ponderazione di applicazione	100%

La variazione percentuale dei prezzi (**V%**) sulle prestazioni da eseguire, sarà determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_n - I_0) / I_0] \times 100$$

dove:

V% = variazione percentuale del prezzo;

I₀ = indice dell'anno base (anno di aggiudicazione o stipula del contratto);

I_n = indice dell'anno di riferimento per la revisione.

La variazione così determinata si applica nella misura dell'80% per la parte eccedente il 5%.

L'indice base I₀ rimane invariato per l'intera durata del contratto e costituisce il riferimento unico per tutti gli anni di applicazione della revisione. Pertanto, ogni anno viene confrontato l'indice dell'anno di revisione I₁, I₂, I₃ con l'indice dell'anno di aggiudicazione/stipula I₀ senza effetto cumulativo tra annualità successive.

Gli indici saranno rilevati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, disponibili sul sito www.istat.it, nella sezione dedicata agli Indici di Retribuzione (IR), secondo le voci corrispondenti alla classificazione riportata nella Tabella D.2 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo della revisione dei prezzi, l'indice IR utilizzato è quello relativo all'anno precedente rispetto a quello di applicazione della revisione, come pubblicati da ISTAT.

Non trova applicazione alcun meccanismo aggiuntivo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto ad un indice inflattivo di cui all'art. 60, comma 2-bis, del D. Lgs. 36/2023.

Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali di cui all'art. 9 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa legge entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 8 della legge indicata, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c, che, in caso di cui le transazioni relative al presente appalto siano

eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 25 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

Per tutta la durata contrattuale l'appaltatore dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore stesso, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione comunale tratterrà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.

La medesima regolarità deve riguardare il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 26 - GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 27 - RECESSO DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può recedere dal contratto con le modalità e nei limiti normativamente previsti, manifestando l'esercizio del suddetto diritto mediante una formale comunicazione all'appaltatore, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei contenuti normativi è fatta salva la facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza grave o reiterata dell'Impresa Aggiudicataria del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati agli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere l'intera cauzione definitiva.

In caso di passaggio di gestione ad altra operatore aggiudicatario alla scadenza ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta cessante dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio stesso.

L'impresa cessante si deve, altresì, impegnare a favorire la trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio del personale alla nuova gestione, fatta salva la volontà del personale in

tal senso. Quando le parti non convengano sul luogo d'incontro esso è stabilito presso la sede comunale di Sesto San Giovanni in locale che verrà allo scopo messo a disposizione.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale prevista dalla legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui si avvale) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire al Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, e che preveda tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto che preveda, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL" e una polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto.

Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovrà essere consegnata al Comune al momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune.

Ogni anno l'aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sotto limite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente appalto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

Poiché l'Amministrazione mette a disposizione uno spazio di proprietà per lo svolgimento del servizio, l'affidatario dovrà stipulare, nella sua qualità di custode dell'immobile da lui detenuto in funzione del servizio, una polizza assicurativa che copra anche i danni derivanti dalla conduzione dell'immobile con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 c.c. (rischio locativo). La polizza dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità, e le quietanze dovranno essere periodicamente trasmesse al Comune.

ART. 29 - SICUREZZA: RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

L'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

Il Comune ha predisposto il DUVRI PRELIMINARE, allegato al presente documento, per informare sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, promuovere la cooperazione tra gli operatori economici e per il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Rischi interferenti: sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento del Servizio oggetto dell'Appalto.

I rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI sono:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente;
- rischi ulteriori, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

I Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza.

In base al comma 5 dell'art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., sono stimati, per tutta la durata delle lavorazioni come seguente:

N°	APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PREVISTI	U.M.	Q.tà	Costo/unità misura	costo
1	Acquisto attrezzature sanitarie, quali cassette primo soccorso, presidi antinfortunistici, ecc..	Cad./num.	5	€ 40,00	€ 200,00
2	Riunione di coordinamento	ora	8	€ 40,00	€ 320,00
TOTALE da <u>NON</u> sottoporre a ribasso d'asta					€ 520,00

Al momento dell'attivazione del servizio e per ogni successiva variazione, l'aggiudicataria dovrà comunicare:

- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;

- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuta a:

- redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente Capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento;
- partecipare alla elaborazione e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI DEFINITIVO) all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- compilare le schede presenti all'interno del DUVRI PRELIMINARE fornito in sede di gara.

L'aggiudicatario dovrà presentare un'autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, ai sensi D.Lgs. 81/2008 art. 15 "Misure generali di Tutela" e artt. 36 e 37 "Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori".

ART. 30 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore - oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante, all'inadempimento contestatogli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e dai privati a causa del suddetto inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali - è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento, come di seguito riportato:

CRITICITÀ	PENALI	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato.	€ 100,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo oltre il termine previsto.
Impiego di personale non avente requisiti e/o titoli previsti.	€ 100,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno dell'entrata in servizio al giorno di sostituzione del personale senza requisiti e/o titoli.
Violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale.	€ 200,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno della richiesta al giorno di sostituzione del personale.
Mancata prosecuzione del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso.	€ 300,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno di mancata prosecuzione contrattuale.
Mancata partecipazione agli incontri di equipe quando richiesto dal Responsabile del Servizio.	€ 100,00	La penale si applica per ogni violazione accertata.

Mancata alimentazione della banca dati GEPI	€ 500,00	La penale si applica per ogni violazione accertata.
Mancato aggiornamento del fascicolo relativo ad un minore o nucleo familiare.	€ 400,00	La penale si applica per ogni violazione accertata.
Mancato, o ritardato, invio dei report previsti nel presente capitolato.	€ 200,00	La penale si applica per ogni giorno lavorativo dal giorno di rilevazione al giorno di ricezione dei report.
Violazione di altro obbligo contrattuale non compreso nelle voci precedenti, compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata.	Da € 100,00 a € 1.500,00	La penale si applica per ogni violazione accertata in rapporto alla gravità e alla recidiva dell'inadempienza.

Le penali suindicate sono applicate in misura doppia qualora nel caso di recidiva specifica, ovvero qualora, nel corso del primo anno dall'aggiudicazione, l'operatore economico sia incorso in un numero di violazioni contestate pari a due per ciascuna tipologia.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, da effettuarsi a cura del RUP entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata/PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal RUP.

Il Comune procede all'applicazione delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito.

A norma dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 31 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale e, quindi, grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei 23 seguenti casi:

- a. negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c. subappalto del servizio non autorizzato;
- d. violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- e. mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;

- f. cessione dell'Azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento;
- g. mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT, RCO e RCA o relativi massimali;
- h. applicazione di penali oltre il limite di cui all'art. 126 del D.Lgs 36/2023;
- i. il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglior prezzo, precisazione o integrazione del presente Capitolato. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 come specificato all'art. 27.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici

ART. 32 - DIFFIDA AD ADEMPIERE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'appalto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempimenti o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempimento può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare nell'espletamento del servizio affidato in base a riscontri oggettivi;
- in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'accordo;
- in caso di cessione totale o parziale dell'appalto;
- nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci per motivi legati a normativa o per questioni di interesse pubblico;
- quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento

degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

ART. 33 - DIVIETO DI TRANSAZIONE

Non è consentita la transazione, prevista dall'art. 212 del Codice dei contratti, delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 34 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore si applica l'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 *"Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato"*.

ART. 35 - ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'appaltatore elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il Comune di Sesto San Giovanni.

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore, in ordine all'esecuzione del contratto, verrà deferita al competente Foro di Monza.

ART. 36 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE

La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste dalla normativa vigente. Il contratto verrà concluso in conformità di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Il Capitolato sottoscritto in sede di gara è parte integrante del contratto. Preliminarmente alla conclusione del contratto, l'appaltatore dovrà produrre:

- idonea documentazione attestante il versamento delle spese previste;
- polizze e relative quietanze previste nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale può unilateralmente con proprio provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora, dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e porre a carico dell'appaltatore stesso le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il presente Capitolato a partire dalla comunicazione da parte del competente Dirigente, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Tutte le imposte e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 37 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di *privacy* e trattamento dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 38 - RINVIO AD ALTRE NORME

L'appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

L'appaltatore è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme di legge vigenti in materia:

- del D.Lgs. n. 36/2023 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

- dei Regolamenti Comunali.

Si applicano, inoltre, le leggi ed i regolamenti emanati eventualmente nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 39 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti di cui al presente appalto è competente il Foro di Monza.

È esclusa la clausola arbitrale.

Sesto San Giovanni, _____

Il Responsabile Unico del Progetto

[Firmato digitalmente]